

(N. 2200)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1952 (V. Stampato N. 2477)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 FEBBRAIO 1952

Temporanea sospensione dell'attuazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e modificazione del testo dell'articolo stesso.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1953, l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, prorogato con la legge 5 marzo 1951, n. 190.

Il termine di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo è elevato a sei mesi.

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio ».

#### Art. 3.

In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno precedente al giorno in cui è espletata la prima prova dell'esame di concorso.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.